

FAQ

“Bando Ricerca per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane”.

1. Entro quando è possibile presentare la domanda al Bando Ricerca?

Il termine di scadenza per presentare la domanda al Bando Ricerca è il 23 Maggio 2009. Essendo un sabato, quindi festivo, il termine ultimo scatta di diritto al primo giorno feriale successivo, e cioè lunedì 25 maggio 2009. Farà fede il timbro dell’ufficio postale di partenza.

2. E’ possibile intervenire con un unico progetto in più settori indicati dal Bando?

Il progetto presentato può avere anche carattere trasversale e coinvolgere più settori di intervento tra quelli indicati dal Bando.

3. Le Università sono considerate Enti Pubblici di Ricerca?

Si

4. La costituzione di una ATI/ATS è condizione necessaria per ottenere il cofinanziamento ministeriale?

La costituzione dell’ATI o dell’ATS sono condizioni necessarie ai fini dell’erogazione del cofinanziamento. Al momento della presentazione della domanda sarà sufficiente allegare una dichiarazione di intenti ai sensi dell’art 37, comma 8, Dlgs 163/2006:

“E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti”

5. Tra i ricercatori ed esperti in materia indicati dall’art. 4 par. 1, a) – f) sono da ricomprendere sia consulenti esterni dell’Ente, sia il personale interno?

Le voci di costo relative al personale utilizzato dall’ATI/ATS per la realizzazione del progetto sia esso interno, ovvero ricercatori e personale dipendente dell’Ente o delle Imprese, sia esterno, ovvero consulenti ed esperti del settore andranno coimputate alle rispettive voci a) -b) -c)- d) dell’art.4 del Bando.

6. Possono presentare domanda anche Enti od imprese associate straniere?

E’ ammessa la possibilità ad Enti od imprese associate estere di presentare domanda di partecipazione al Bando nei limiti del rispetto della finalità del Bando – interventi di efficienza energetica ed utilizzo fonti energia rinnovabile in aree urbane.

7. Il capofila della ATI deve essere l'Ente di ricerca pubblico o può anche essere un privato?

Il Bando non specifica quale soggetto componente la ATI/ATS debba costituire il capofila nei rapporti con il Ministero, sono quindi ammessi come capofila sia gli Enti Pubblici di Ricerca sia le Imprese.

8. E' possibile per gli Enti pubblici di ricerca presentare una proposta per singolo Dipartimento o la proposta deve essere limitata all'ente stesso?

Sì, ogni Dipartimento, essendo dotato di autonomia finanziaria ed amministrativa, promuove e coordina le attività di ricerca nel rispetto della propria autonomia e del diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. .

9. Quali CV devono essere allegati?

Alla domanda di partecipazione al Bando devono essere allegati – non da conteggiare nei 3.000 caratteri - i CV dei soggetti giuridici che compongono l'ATI/ATS ed il curriculum vitae del Responsabile del progetto.

10. Quale normativa va seguita in materia di diffusione di risultati del progetto?

Si considera applicabile il Regolamento (CE) n. 1906/2006 relativo ai progetti di ricerca del 7 Programma Quadro, ove si disciplinano espressamente i profili della riservatezza (art.3), della protezione dei risultati del progetto, c.d. “conoscenze acquisite” (art. 44) e della diffusione dei risultati (art. 46) relativamente a:

- (i) obblighi di riservatezza assunti dai partecipanti,
- (ii) necessità di protezione anche brevettuale dei risultati della ricerca,
- (iii) obblighi di diffusione dei risultati compatibilmente all'eventuale protezione brevettuale dei risultati e della riservatezza (art. 46, paragrafo 3, del Regolamento).

In linea con tali principi generali comunitari è da ritenersi che la diffusione debba avvenire nei limiti della suddetta “compatibilità”, consentendo ai partner depositari dei risultati e titolari delle invenzioni, la diffusione dei risultati del progetto di ricerca in modo da non pregiudicare la brevettabilità di risultati e prototipi laddove la diffusione medesima renda i risultati ed i prototipi anzitempo di "pubblico dominio" e come tali non più brevettabili,

11. L'allegato 1.1 parte A può essere sottoscritto con firma scansionata da parte dei legali rappresentanti di ciascuno degli enti coinvolti?

Sì, ma la firma del responsabile del progetto deve essere in originale.